

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 021/CFA

(2019/2020)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 28 agosto 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Umberto Maiello, Prof. Mauro Sferazza – Componenti; con l'assistenza della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di segreteria.

1. RECLAMO DELLA SOCIETA' GS SCARPERIA 1920 ASD AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA ALLA SIG.RA PENNI FULVIA ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATA IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;
- SQUALIFICA PER GARE 2 INFLITTA AL CALCIATORE MALAJ LEONARDO ALL'EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO PER LA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S.;
- INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG. PINI ANDREA ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATA IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/20 NEL CAMPIONATO DISPUTATO DALLA PRIMA SQUADRA E AMMENDA DI € 200,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 13383/656 PFI 18-19 /MS/AG DEL 27.5.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 4 del 18.7.2019)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società GS Scarperia 1920 ASD di Scarperia (FI). Dispone addebitarsi il contributo.

IL RELATORE

F.to Umberto Maiello

II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Franco Matera – Componenti; con l'assistenza della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di segreteria.

2. RECLAMO DELLA SOCIETA' ACR MESSINA SSD ARL AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 2 INFLITTA AL SIG. SCIOTTO PIETRO ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETA' RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 91, COMMA 1 NOIF;**
- **AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 14975/795 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 24.6.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12 del 26.7.2019)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ACR Messina SSD ARL di Messina (ME) e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi il contributo.

IL RELATORE

F.to Mauro Sferrazza

IL PRESIDENTE

F.to Maurizio Greco

Pubblicato in Roma il 28 agosto 2019

PER IL SEGRETARIO

F.to Davide Labriola